

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ... del

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Descrizione delle attività
- Art. 3 Istituzione dell'Albo comunale
- Art. 4 Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli
- Art. 5 Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli
- Art. 6 Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli
- Art. 7 Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 8 Obblighi a carico dei volontari
- Art. 9 Rapporti con il mondo del volontariato
- Art. 10 Requisiti dei volontari
- Art. 11 Gestione dell'elenco dei volontari singoli
- Art. 12 Rapporti tra cittadini, Amministrazione e volontari singoli
- Art. 13 Entrata in vigore

Articolo 1 FINALITÀ

L'Amministrazione comunale di Cologne, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco (Albo comunale del Volontariato) istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione.

Il Comune di Cologne riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privati e volontari, di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi e con il presente regolamento vuole promuovere e regolamentare forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento di attività di pubblica utilità. Quanto sopra risponde al principio di sussidiarietà orizzontale di cui:

- a. all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, che dispone che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei singoli, dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. all'art 8. del T.U., Ordinamento degli Enti Locali, che indirizza i Comuni allo svolgimento delle loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini;
- c. alla Legge 266 del 11 agosto 1991 Legge Quadro sul volontariato
- d. alla Legge Regionale 24.07.1993 n. 22 legge regionale sul volontariato;
- e. all'art. 46 dello Statuto del Comune di Cologne.

Articolo 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo Comunale del Volontariato ove si raccolgono le persone disponibili a svolgere attività di volontariato prioritariamente nei seguenti settori:

- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale,
- settore cultura/educazione/sport;
- settore commercio.

Articolo 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute (rimborso per materiali e attrezzature), direttamente connesse all'attività prestata ed

oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate e preconcordate con l'amministrazione comunale nel rispetto settore di competenza.

Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui all'articolo 1 in modo indicativo e non esaustivo:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
- sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.;
- attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura;
- supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura e Sport;
- supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilizie annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali;
- attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
- servizio di piccola pulizia delle aree e luoghi pubbliche, delle piste ciclopedonali, dei parchi pubblici, innaffiatura fioriere e aiuole;

Tali attività non devono contrastare con l'eventuale affido in modo esclusivo ad altre associazioni per la specifica materia.

Articolo 4 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 5 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riquardanti:

a) per la parte competente all'Amministrazione

- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi, nella maniera più favorevole all'amministrazione;

b) per la parte competente ai volontari

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 6 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'Art. 3 si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione è tenuta a comunicare ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa e le modalità di copertura sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 8 OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 9 RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi anche di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 che già operano come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni iscritte nei rispettivi registri o albi regionali o già presenti nell'ambito comunale.

Articolo 10 REQUISITI DEI VOLONTARI

- 1. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti:
 - Età non inferiore a 18 anni;
 - Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
 - non avere condanne penali o carichi pendenti per reati contro il patrimonio ovvero contro la persona.

Articolo 11 GESTIONE DELL'ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI

L'elenco di cui all'Art. 1, deve contenere, seppur minimamente, le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) manleva per copertura assicurativa;

L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
- per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

Articolo 12 RAPPORTI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di adozione.